



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA

a scioglimento della riserva assunta in data 30/09/2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 28 D.lgs 150/11 e 44 TU immigrazione iscritto al n. 458/2016 R.G.L.
Tribunale di Pavia, promosso da

Ricorrente, nato in Marocco il _____ e residente a Voghera in
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio sito in Milano, viale Regina Margherita 30
Ricorrente

contro

INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Demaestri ed elettivamente domiciliato in
Pavia, viale Cesare Battisti 23/25.
Resistente

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18/03/2016 _____ ha adito il Tribunale di Pavia in funzione
di Giudice del Lavoro esponendo quanto segue:
era arrivato in Italia nel 2011 con permesso di soggiorno per lavoro subordinato:
era coniugato con una cittadina marocchina titolare di un permesso di soggiorno per motivi
familiari;
il 20/05/2015, a seguito della nascita della figlia (15/02/2015) ed in presenza dei requisiti ISEE,
aveva presentato domanda telematica all'INPS di Voghera perché gli venisse erogato l'assegno di
natalità ex art. 1 comma 125 l. 190/2014 (c.d. bonus bebè).
L'INPS aveva rigettato la sua richiesta non ritenendolo in possesso di un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo richiesto dall'art. 1 comma 125 della legge citata..
_____ aveva quindi adito questo giudice chiedendo, previa eventuale remissione degli atti
alla Corte di Giustizia o alla Corte costituzionale, che venisse accertato e dichiarato il carattere
discriminatorio della condotta dell'INPS e questo fosse conseguentemente condannato al
riconoscimento dell'assegno di natalità e al pagamento della somma di Euro 1.600 (maturata al
31/12/2016) nonché di tutte le ulteriori quote mensili via via maturate.
Costituendosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza delle domande ex adverso dedotte
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto nel merito.
In data 06/06/2016 comparivano i procuratori delle parti. L'INPS produceva ricevute di versamenti
erogati al ricorrente dal febbraio 2015 all'agosto 2015, riservandosi di recuperarli se ritenuti
indebiti.
Il 30/09/2016 le parti discutevano la causa che il giudice tratteneva in riserva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

u

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

l'art. 12 della direttiva 2011/98/CE prevede quanto segue:

“i lavoratori di cui all'art. 3 ,paragrafo 1 lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne :...e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004;

il paragrafo 1 lettere b) e c) dell'art. 3 ,cui si riferisce la norma,riguarda i :

“b)cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale,ai quali è consentito lavorare” ;

“c) cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”.

Il regolamento CE/883/2004,che definisce il campo di applicazione della direttiva individua quali settori della sicurezza sociale quelli “contributivi e non contributivi” come indica il comma 2 dell'art. 3 del regolamento ,compresi nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 3, che tra l'altro riguarda alla lettera b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate e alla lettera j) le prestazioni familiari, definite dalla lettera z) dell'art. 1 come “tutte le prestazioni in natura o denaro destinate a compensare i carichi familiari ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1”.

Il “bonus bebè” rientra tra gli interventi volti a compensare i carichi familiari ma non può essere qualificato come assegno di nascita essendone prevista la corresponsione fino al compimento del 3 anno di età mentre la sua corresponsione è automatica in presenza dei requisiti di reddito previsti dalla legge.

A prescindere dalla sua qualifica in termini di intervento assistenziale o previdenziale si tratta quindi di una spettanza che rientra nell'ambito del regolamento CE/883/2004 a favore dei cittadini extracomunitari “lavoratori” secondo le norme sopra ricordate.

Essendo scaduti in data 25 dicembre 2013 i termini per il recepimento della direttiva da parte della Stato italiano si pone il problema della sua diretta applicazione nel nostro ordinamento nei rapporti verticali.

Tale applicazione diretta non susciterebbe problemi in caso di vuoto normativo ovvero di disposizione interna di natura regolamentare ma nella fattispecie la norma nazionale asseritamente contrastante è l'art. 1 comma 125 l. 190/2014 avente rango legislativo .

Questo Giudice non ritiene possibile disapplicare direttamente la norma primaria di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 per contrasto con la direttiva sopra richiamata posto che in tal modo eserciterebbe una attività assimilabile ad un sindacato diffuso di costituzionalità non previsto nel nostro ordinamento.

Sarebbe pertanto necessario sollevare la questione di pregiudizialità ex art 267 TFUE nanti la Corte di Giustizia ovvero la questione di costituzionalità della norma citata nanti la Corte Costituzionale ove non si riesca a dare della legge nazionale una interpretazione conforme al diritto europeo.

Il Giudice ritiene sussistente tale possibilità alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 comma 125 L. 190/2014 posto che il richiamo all'art. 9 del d.lgs 286/98 nello stesso contenuto deve essere inteso in senso conforme all'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale .

Tale orientamento ,a partire dalla sentenza 187/2010 in poi porta infatti ad escludere la necessità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo onde usufruire di prestazioni non inerenti a rimediare a gravi situazioni di emergenza senza che sia necessario distinguere fra assistenza e previdenza con conseguente irrilevanza della distinzione proposta dall'INPS.

In particolare appare pertinente ed esaustiva la parte di motivazione della sentenza n. 187/2010 della Corte Costituzionale già evidenziata dall'Ente previdenziale:

“...è possibile ,inoltre,subordinare ,non irragionevolmente ,l'erogazione di determinate prestazioni –non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza –alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e non di breve durata ;una volta però –ha soggiunto questa Corte- che il diritto a

soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini (sentenza n. 306/2008)".

Secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, utilizzabile in linea generale ogni volta che sia in gioco l'erogazione di una prestazione nei termini sopra riportati e pertanto utilizzabile anche in tema del c.d. "bonus bebè", la nozione di soggiorno va pertanto qualificata in termini di soggiorno lavorativo nel senso di soggiorno effettivo e non meramente occasionale, ma non sono richiesti i più rigorosi requisiti del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si deve osservare che la Corte Costituzionale è giunta a tali conclusioni riferendosi alla giurisprudenza della Corte EDU.

Nondimeno le affermazioni della Corte appaiono utilizzabili anche in sede UE stante l'analogia dei principi applicabili e delle prestazioni in oggetto.

L'interpretazione costituzionalmente orientata, che risulta anche conforme ai principi del diritto europeo, appare una soluzione preferibile a quella del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero alla Corte Costituzionale anche sotto il profilo dell'esigenza di preservare la ragionevole durata del processo atteso il carattere di relativa urgenza della prestazione richiesta dal ricorrente volta ad ottenere un sostegno economico per i primi tre anni di vita del figlio.

Nel caso di specie che l'INPS in sede di rigetto della domanda amministrativa non ha contestato i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale limitandosi ad osservare che il richiedente non era in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

In ogni caso il requisito reddituale è provato sino a prova contraria dalle attestazioni ISEE in atti mentre la presenza lavorativa del ricorrente sul territorio italiano sin dal 2011 risulta dalla scheda anagrafica professionale parimenti prodotta in giudizio.

Il ricorso, posto che il rifiuto della prestazione ha carattere oggettivamente discriminatorio, va pertanto accolto con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della provvidenza richiesta, dedotto quanto già versato.

Sulle spese il Giudice rileva che trattasi di questione sì nota ai giudici di merito, ma non ancora affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e che, mancando un provvedimento del legislatore italiano in attuazione dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, il comportamento dell'INPS non dimostra una volontà discriminatoria sotto il profilo soggettivo. Appare pertanto giusto compensare le spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pavia in qualità di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso
CONDANNA


L'INPS al pagamento a favore di parte ricorrente dell'assegno di natalità, liquidato in Euro 160 mensili dal maggio 2015 per il periodo di legge fino a che sussisteranno le condizioni reddituali per la fruizione del beneficio, dedotto quanto già pagato dall'INPS per il medesimo titolo
COMPENSA

Tra le parti le spese di giudizio.

Si comunichi.

Pavia, 20/10/2016

Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto



Depositato in Cancelleria

il 21 OTT 2016

Il Cancelliere
Rosa Marandino